

**FONDO DI GARANZIA PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA
EX LEGE 289/2002, ARTICOLO 90, COMMA 12
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**POLITICHE CREDITIZIE
LIMITI OPERATIVI**

18 OTTOBRE 2017

Sommario

1	Limiti creditizi	3
1.1	Limiti per singola controparte	3
	Impegno massimo del Fondo per soggetti beneficiari connessi	3
	Richiesta dell'unanimità del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali	3
1.2	Limiti di portafoglio	3
	Esposizione massima per regione	3

1 Limiti creditizi

1.1 Limiti per singola controparte

Impegno massimo del Fondo per soggetti beneficiari connessi

La Garanzia diretta concessa complessivamente dal Fondo a favore di un singolo *Gruppo di soggetti beneficiari connessi* non può in ogni caso superare il limite del **20%** del *Fondo di dotazione netto*.

Per *Gruppo di soggetti beneficiari connessi* si intende il Gruppo di clienti connessi¹ al quale il soggetto beneficiario richiedente eventualmente appartiene.

Richiesta dell'unanimità del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali

Si richiede il parere favorevole all'unanimità del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali per deliberare in materie di concessione della garanzia nei seguenti casi:

- *Garanzia diretta* concessa a un singolo soggetto beneficiario per effetto della quale l'importo complessivo garantito dal Fondo al Gruppo di clienti connessi al quale il soggetto beneficiario richiedente eventualmente appartiene supera il **15%** del *Fondo di Dotazione netto*, fermo restando il limite complessivo del 20%.
- *Garanzia diretta* superiore a **500 mila EUR** concessa per una misura **superiore al 60%** dell'ammontare del finanziamento ammesso ai benefici del fondo, fermo restando i limiti complessivi previsti dall'art.7 dei **Criteri di Gestione**.
- *Garanzia diretta* concessa per un importo complessivo per soggetto superiore a **1,5 milioni di EUR**, fermo restando i limiti complessivi previsti dall'art.8 dei **Criteri di Gestione**.

1.2 Limiti di portafoglio

Esposizione massima per regione

Le garanzie dirette concesse dal *Fondo di Garanzia* verso soggetti beneficiari residenti in una stessa regione non possono superare il 20% dell'impegno massimo assumibile, valutato secondo le modalità definite dall'art.5 dei **Criteri di Gestione**.

¹ Per gruppo di clienti connessi si intende un gruppo di due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio di credito; le tipologie di connessione tra i soggetti facenti parte del gruppo che possono determinare la connessione possono essere di tipo giuridico o economico.